

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1994

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997

(94/743/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica della Guinea equatoriale hanno condotto negoziati per definire modifiche o i nuovi elementi da inserire nel suddetto accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 30 giugno 1994 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea equatoriale per il periodo compreso fra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1997;

considerando che, per evitare una più lunga interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il nuovo protocollo in questione venga applicato al più presto; che a questo fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° luglio 1994; che occorre conclu-

dere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. SEILER-ALBRING

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 2. Accordo modificato dall'accordo approvato dal regolamento (CEE) n. 252/87 (GU n. L 29 del 30. 1. 1987, pag. 1).